



Oggetto: Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Nord Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Ufficio Proponente:	Direzione Amministrativa
Istruttore della pratica:	Alessandra Savino
Responsabile del procedimento:	Ivan Alessandro Mazzoleni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Ivan Alessandro Mazzoleni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1242 del 27-11-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST Nord Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della Direzione Amministrativa

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- il D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980, all'art. 27, prevede la possibilità per le Università di stipulare apposite convenzioni al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, art. 6, c. 2, prevede che le università e le regioni stipolino specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione in materia di formazione universitaria;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE" che modificano la direttiva 93/16/CE;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n.517 "Disciplina dei rapporti fra il Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1989 n. 419";
- la D.G.R. VI/46798 del 3 dicembre 1999 di approvazione del documento "Linee Guida per la stesura delle convenzioni attuative tra le Università Lombarde e Regione Lombardia in campo di formazione pre-laurea, post-laurea e Diploma per il personale dell'area sanitaria medica impegnando, tra l'altro le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCCS ed istituzioni sanitarie private accreditate ad attenersi al modello approvato;
- la deliberazione n. VII/20950 del 16 febbraio 2005 con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e le Università nella stessa ubicate;
- la L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, testo unico di riordino delle leggi regionali in materia di sanità, che al titolo III disciplina i rapporti tra la Regione medesima e le facoltà di Medicina e Chirurgia delle università lombarda per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca;



DATO ATTO che presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca è istituito il corso di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico), classe USNT3, con sede accreditata presso il P.O. di Desio;

CONSIDERATO che, per effetto della DGR X/3952 del 30.11.2020, in attuazione dell'art. 19 della Legge 23/2019, il P.O. di Desio, afferente alla ASST Monza sino al 31.12.2020, è stato trasferito nell'ambito distrettuale della costituita ASST Brianza, con conseguente trasferimento della sede del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico in capo a questa Azienda;

RICHIAMATA la deliberazione n. 149 del 03 marzo 2022 con la quale veniva autorizzata la stipula di convenzione ad oggetto: "Sottoscrizione della convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca relativa all'utilizzo delle strutture extrauniversitarie facenti parte dell'ASST della Brianza da parte degli studenti del Corso di Laurea a ciclo unico in Tecnico di Laboratorio Biomedico", con scadenza 30.09.2024;

VISTA la deliberazione n. 881 del 17 settembre 2024 con la quale è stato autorizzato il rinnovo della convenzione ad oggetto: "Convenzione ai fini didattici integrativi tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'ASST Brianza per la sede del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico", con validità dal 1/10/2024 fino al termine dell'a.a 2026/2027 (30/09/2027);

RICHIAMATO l'art. 2 della sopra citata convenzione che prevede, qualora le strutture e le risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, che l'ASST della Brianza, d'intesa con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia è impegnata a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R. – Sistema Sanitario Regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative;

VISTE:

- la deliberazione n. 688 del 12/08/2022 ad oggetto "Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST di Lecco per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico".
- la deliberazione n. 784 del 29/09/2022 ad oggetto "Approvazione delle Convenzioni tra l'ASST della Brianza e l'ASST Nord Milano, l'ASST Bergamo Papa Giovanni XXIII, l'ASST Monza, per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico";

CONSIDERATO che è interesse di questa ASST procedere al rinnovo delle sub-convenzioni al fine di poter garantire il regolare svolgimento del tirocinio curricolare per tutti gli studenti iscritti al corso di che trattasi;

CONSIDERATO che, l'Università degli Studi di Milano – Bicocca ha confermato, come da nota agli atti, che le aziende idonee allo svolgimento dei tirocini sono la ASST di Lecco, la ASST Bergamo Papa Giovanni XXIII, la ASST Nord Milano, e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, quali Aziende Pubbliche in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività formative dei studenti del corso in parola;



VISTA la deliberazione n. 933 del 08/10/2024 ad oggetto: “Convenzione tra l'ASST della Brianza e l'ASST di Lecco e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico.”;

DATO ATTO che con nota del 17/09/2024 questa ASST ha inviato il testo regolativo dei rapporti alle aziende individuate, ad oggetto:

- “Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (A.S.S.T. della Brianza) e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (A.S.S.T. Nord Milano) per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico”, con validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’a.a 2026/2027 (30/09/2027);
- “Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (A.S.S.T. della Brianza) e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII) per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico”, con validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’a.a 2026/2027 (30/09/2027);

CONSIDERATO che:

- con nota del 02/10/2024 con la quale l’ASST Nord Milano ha espresso nulla osta alla sottoscrizione della convenzione regolativa dei rapporti fra le parti, secondo il testo trasmesso;
- con nota del 18/11/2024 con la quale l’ASST Papa Giovanni XXIII ha espresso nulla osta alla sottoscrizione della convenzione regolativa dei rapporti fra le parti, secondo il testo trasmesso;

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto in premessa specificato, sottoscrivere le convenzioni ad oggetto:

- “Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (A.S.S.T. della Brianza) e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (A.S.S.T. Nord Milano) per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico”, con validità con validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’a.a 2026/2027 (30/09/2027);
- “Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (A.S.S.T. della Brianza) e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII) per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico”, con validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’a.a 2026/2027 (30/09/2027);

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;

VISTA la proposta n. 1242/2024 del Direttore Amministrativo con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario resi per quanto di competenza, ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1) di sottoscrivere le convenzioni ad oggetto:

- “Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (A.S.S.T. della Brianza) e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (A.S.S.T. Nord Milano) per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico”, con validità con validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’a.a 2026/2027 (30/09/2027);
- “Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (A.S.S.T. della Brianza) e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII) per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico”, con validità dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’a.a 2026/2027 (30/09/2027);

2) di dare atto che, dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda, in quanto gli stessi saranno rimborsati secondo quanto previsto dalle D.G.R. XI/2014/2019 e XI/3263/2020 relative al rimborso da parte di Regione Lombardia delle funzioni non tariffate, con riferimento alla funzione 16;

3) di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti all’adozione del presente provvedimento al Coordinatore del Corso TLB e alla referente aziendale per i tirocini delle professioni sanitarie, ognuno per quanto di propria competenza, e al CDG Aziendale per quanto concerne l’implementazione del flusso di rendicontazione ai fini dei rimborsi da parte di Regione Lombardia;

4) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge;

5) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni e che il Responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Alessandra Savino, Referente Grant Office e Collaborazioni Istituzionali in Staff alla Direzione Amministrativa.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell’Atto

ASST NORD MILANO convenzione TLB.pdf	Convenzione ASST Nord Milano	299f118809d654f18a9e297037717056029b0efead3340e26c099d77e1434ab4
ASST PAPA GIOV XXIII convenzione TLB.pdf	Convenzione ASST Papa Giovanni XXIII	93e78bb5ad80a2a9baf219e4e931bf145aceb5e55a783f880f47e09648ab1f6e

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA (A.S.S.T. DELLA BRIANZA) E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO (A.S.S.T. NORD MILANO) PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito ASST della Brianza), con sede a Vimercate (MB), in via Santi Cosma e Damiano n. 10, C.F. e P.IVA 09314320962, nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all'uopo delegato con nota prot. n. 1076 del 14/06/2024, d'ora in avanti denominata "soggetto promotore";

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano – ASST Nord Milano - con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), in Viale Matteotti n. 83, C.F. e P.IVA 09320420962, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Tommaso Russo, d'ora in avanti denominata "soggetto ospitante";

PREMESSO CHE:

- in data 30.1.2006, tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi Milano-Bicocca, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui alla deliberazione della G.R. 16.2.2005, n. VII/20950 e che la convenzione attuativa tra Università e l'ex A.O di Desio e Vimercate è stata stipulata in data 16 luglio 2008;
- per effetto della D.G.R. X/3952 del 30/11/2020, in attuazione dell'art. 19 della L.R. 23/2019, il P.O. di Desio, afferente alla ASST di Monza sino al 31/12/2020, è stato trasferito nell'ambito territoriale di competenza della neo costituita ASST della

Brianza, con la conseguente successione a titolo particolare di quest'ultima nei rapporti giuridici attivi e passivi della ASST di Monza per il presidio di Desio e conseguente afferimento della sede del Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico all'ASST della Brianza;

- con deliberazione n. 881 del 17/09/2024 è stata sottoscritta fra l'ASST della Brianza e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca la Convenzione ad oggetto: "Convenzione ai fini didattici integrativi tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'ASST Brianza per la sede del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico", al fine di regolamentare i rapporti giuridici ed economici fra le parti per la gestione del Corso in parola;
- nella sopra citata convenzione, all'art. 2 si prevede che l'ASST, d'Intesa con Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, si impegni, qualora le strutture e le risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il CDL non siano sufficienti a coprire il fabbisogno del totale degli iscritti, a stipulare ulteriori specifici rapporti Convenzionali con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il SSR, che risultino in possesso dei requisiti e delle risorse necessarie alle attività formative;
- considerato che nel precedente rapporto convenzionale , il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, ha individuato l'ASST Nord Milano quale struttura in possesso dei suddetti requisiti;
- le parti hanno concordato di procedere alla stipula del presente atto al fine di proseguire nei rapporti utili alla regolamentazione del CDL in parola;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini, dettando la normativa di riferimento per lo svolgimento degli stessi;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 OGGETTO

L'ASST Nord Milano accoglie gli studenti del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede accreditata presso l'ASST della Brianza, ai fini dello svolgimento del tirocinio curriculare pratico previsto dall'ordinamento didattico, mettendo a disposizione le attrezzature, i servizi e il personale identificati come idonei per la formazione dei tirocinanti.

ART. 3 TUTOR

Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate da personale del profilo professionale attinente in possesso di competenze professionali coerenti con le attività formative attribuite, messo a disposizione dall'ASST Nord Milano, all'interno dell'orario di servizio.

E' previsto altresì che, unitamente alle attività di tutorato, tale personale concorra alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti.

La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati dal Protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione agli obiettivi di formazione, relativamente al rapporto studenti/assistenti al tirocinio.

Il Direttore Professioni Sanitarie DAPSS dell'ASST Nord Milano (o persona dallo stesso delegata) provvederà a comunicare al Coordinatore del Corso di Laurea i nominativi del personale incaricato delle funzioni di assistenza al tirocinio in riferimento ai criteri concordati con il Coordinatore Didattico stesso.

L'ASST Nord Milano, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, si impegna a favorire, per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione

finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

ART. 4 REFERENTI CONVENZIONE

Il Referente tirocini per l'ASST Nord Milano è il Dott.ssa Margherita Barbara Pinna, che avrà il compito di nominare il tutor di ogni studente.

La Referente tirocini per l'ASST della Brianza è la Dott.ssa Anna Santambrogio, mentre il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti in parola, nominato dall'università Bicocca di Milano, è la Dott.ssa Greta Casati.

ART. 5 COLLABORAZIONE ALLE DOCENZE

Il personale dell'ASST Nord Milano in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, potrà partecipare al bando per gli incarichi di docenza per il Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, annualmente predisposto dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di Medicina e Chirurgia).

Al personale con incarico di docenza sono dovuti, da parte della ASST della Brianza, i compensi relativi nell'entità prevista dalle disposizioni in materia.

Detti compensi, liquidati dall'ASST Brianza dietro presentazione di idonea rendicontazione, a cura del personale coinvolto, sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendenti e, come tali, conguagliati ai fini fiscali.

ART. 6 MODALITA' TIROCINIO

La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno indicati nel Progetto Formativo Individuale e concordati tra il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti, e il Referente dell'ASST Nord Milano

Il soggetto promotore, prima dell'inizio dei tirocini, si impegna ad inviare al Referente tirocini dell'ASST Nord Milano (e mail: barbara.pinna@asst-nordmilano.it; segreteria.dapss@asst-nordmilano.it; dapss.tsr@asst-nordmilano.it;) l'elenco nominativo dei tirocinanti, con tutti i loro dati personali, nonché il periodo di frequenza.

ART. 7 ASSICURAZIONE

Le parti danno atto che nell'ambito della convenzione stipulata tra il soggetto promotore e l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, gli studenti nello svolgimento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte di quest'ultima da idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 del 30.06.1965 e successive modificazioni, nonché da polizza per Responsabilità civile verso terzi.

Si precisa che nessun rapporto esiste tra il soggetto ospitante e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di sinistro è un onere dell'Università ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. Il soggetto promotore e l'Università si fanno carico di rendere edotti gli studenti sulle modalità della medesima procedura.

L'ASST Nord Milano, tramite il Referente di cui all'art. 4 o il tutor degli studenti, comunicano il verificarsi del sinistro al soggetto promotore, il quale a sua volta, lo comunicherà all'Università.

ART. 8 UTILIZZO SERVIZI ACCESSORI

Agli studenti verrà garantita la fruizione del servizio mensa alle condizioni e tariffe previste dal regolamento aziendale secondo le specifiche di ciascuna sede. L'importo del buono mensa o del ticket, sarà a carico del soggetto promotore e rimborsato nelle modalità previste dall'art. 9.

L'identificazione degli studenti deve essere effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento che sarà distribuito a cura dell'Università. Gli studenti hanno diritto all'utilizzo del camice/tutina e del lavanolo, che sarà fornito a cura dell'ASST Nord Milano e rimborsato dall'ASST della Brianza secondo quanto previsto dall'art. 9 lett. e).

ART. 9 RIMBORSI

L'ASST della Brianza, in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative, provvede a rimborsare le quote da riservare a:

- a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione (gestiti direttamente da ASST della Brianza);

- b) spese per attività di docenza (gestite direttamente da ASST della Brianza);
- c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
- d) attrezzature didattiche e arredi;
- e) provvidenze e servizi per gli studenti (mensa, camice/tutina e lavanolo);
- f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute la ASST Nord Milano è tenuta ad inviare, con cadenza semestrale il rendiconto di cui all'allegato 1 del presente atto, all'indirizzo e- mail: ufficio.controllodigestione@asst-brianza.it

I rimborsi saranno erogati con cadenza annuale, a seguito del riconoscimento all'ASST della Brianza delle quota di cui alla funzione tariffata, ex. D. lgs 502/92;

ART. 10 MISURE SICUREZZA

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in abito di SSL cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del D.V.R. dell'ospitante per le mansioni oggetto del tirocinio, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n. 7 e s.m.i. – DG Sanità;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di

protezione individuale (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come dal D.V.R. del soggetto ospitante e le procedure di emergenza;

- c) il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del D. Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna ad integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dal soggetto promotore;
- d) il soggetto promotore garantisce l'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e l'effettuazione della visita con il "medico competente", che dovrà esprimere il "parere di idoneità alla mansione". Il soggetto promotore invierà copia del giudizio di idoneità al Direttore Professioni Sanitarie DAPSS dell'ASST Nord Milano, con il dettaglio delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni per ogni singolo studente;
- e) in caso di infortunio biologico, il soggetto ospitante si impegna ad effettuare il controllo sul paziente fonte se possibile e sul tirocinante al punto zero. I controlli di follow-up post infortunio sui tirocinanti saranno a carico del soggetto promotore secondo le procedure interne proprie. Il soggetto ospitante fornirà al Medico competente del soggetto promotore tutte le informazioni sull'infortunio in possesso.

Il soggetto ospitante, insieme allo studente, comunicano il verificarsi del sinistro al soggetto promotore che provvederà ad effettuare la denuncia.

- f) i tirocinanti, inoltre, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

s.m.i.), nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante.

- g) Il Soggetto ospitante assicura che agli studenti sarà fornito un abbigliamento conforme a quello utilizzato dal personale dipendente operante nel servizio dove verrà effettuato il tirocinio ed alle normative vigenti in materia di sicurezza

ART. 11 OBBLIGHI TIROCINANTI

Tra gli studenti e l'ASST Nord Milano che li riceve in tirocinio non s'instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
- mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività aziendale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE, dal D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

ART. 12 DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con validità sino al termine dell'a.a. 2026/2027 (30.09.2027) e potrà essere rinnovata, per uguale periodo previa comunicazione scritta tra le parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo PEC entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico.

Le parti concordano di regolamentare l'attività svolta dagli studenti, nelle more della formalizzazione della presente convenzione, con decorrenza dall'a.a. 2024/2025.

ART. 13 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO-PTCT

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di

impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali – in particolare i dati sensibili come definiti dal Regolamento 2016/679/UE e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione (D. Lgs. n. 196/200 e ss.mm. e ii.), di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività sopra indicate, esclusivamente per finalità derivanti dal presente atto, con l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza.

Qualora dovesse derivare un nuovo trattamento di dati personali, le parti convengono che titolare del trattamento è la ASST presso cui il personale presta la propria attività lavorativa, in virtù della presente Convenzione.

Le parti sono tenute, nel corso dell'esecuzione del presente atto, all'osservanza del Regolamento 2016/679/UE, nonché di ogni altra norma in materia di tutela del trattamento di dati personali.

ART. 15 IMPOSTA BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i, a cura ed a carico del soggetto promotore, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e della Tariffa-parte 11- del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 16 RINVIO

Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al Protocollo d'Intesa Regione/Università e relativi atti connessi, nonché alle disposizioni compatibili contenute nel codice civile.

Art. 17 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza del Foro previsto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

per la ASST Brianza

Per delega del Direttore Generale

(Dott. Carlo Alberto Tersalvi)

per l'Azienda Socio Sanitaria

Territoriale Nord Milano

Il Direttore Generale

(Dott. Tommaso Russo)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
L'ASST Brianza assolve l'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi della autorizzazione della Agenzia delle Entrate di Vimercate protocollo n. 8174 del 29 gennaio 2016.

RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI IN FORZA DELLA SUB-CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEI TIROCINI DIDATTICI DEL CORSO DI LAUREA PER TECNICI DI LABORATORIO

Allegato 1

ASST	[COMPILARE]	
ANNO	[COMPILARE]	
RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE / ANNO	[COMPILARE]	
N. STUDENTI iscritti 1 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI iscritti 2 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI iscritti 3 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI ripetenti 1 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI ripetenti 2 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI ripetenti 3 anno	[COMPILARE]	
N. TOTALE STUDENTI		-
REFERENTE PER LA COMPILAZIONE	[COMPILARE]	
RIFERIMENTO TELEFONICO	[COMPILARE]	
COSTO DEL PERSONALE:		
TUTOR	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[20% COSTI RELATIVI AL PROFESSIONISTA INDIVIDUATO NOMINALMENTE]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
PERSONALE AMMINISTRATIVO	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
DOCENZE	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE N. ORE E CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI diverse dalle precedenti	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE FIGURA E CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
SERVIZI PER GLI STUDENTI:		
MENSA	COSTO MENSA (iva inclusa)	[COMPILARE]
[N. PASTI]		
[COSTO UNITARIO MENSA]		
DIVISE E LAVANOLO	COSTO FORNITURA DIVISE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	COSTO FORNITURA CALZATURE	[COMPILARE]
	COSTO SERVIZIO LAVANOLO	[COMPILARE]
	COSTO CARTELLINI IDENTIFICATIVI	[COMPILARE]
FORNITURA CARTELLINI IDENTIFICATIVI		
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]		
SORVEGLIANZA SANITARIA	VISITA MEDICA e APPROFONDIMENTI PER STUDENTI NEO INSERITI	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	COSTI PER SORVEGLIANZA IN CASO DI INFORTUNIO BIOLOGICO	[COMPILARE]
	ALTRI COSTI PER SORVEGLIANZA SANITARIA	[COMPILARE]
ALTRI SERVIZI diversi dai precedenti	ALTRO SERVIZIO 1 (SPECIFICARE)	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ALTRO SERVIZIO 2 (SPECIFICARE)	[COMPILARE]
MATERIALE, SPAZIE E ATTREZZATURE		
MATERIALE DIDATTICO (cancelleria, stampati, diagnostici)	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
ATTREZZATURE DIDATTICHE E ARREDI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
UTENZE LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
PULIZIE LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
GESTIONE RIFIUTI LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
ALTRI COSTI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA (ASST DELLA BRIANZA) E L'AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO (ASST PAPA GIOVANNI XXIII) PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO.

TRA

l'Azienda sociosanitaria territoriale della Brianza (ASST della Brianza), con sede in Vimercate (MB), Via Santi Cosma e Damiano n. 10, C.F. e P.IVA 09314320962, nella persona del Direttore generale, dott. Carlo Alberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore amministrativo, dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all'uopo delegato con nota prot. n. 1076 del 14/06/2024;

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII (ASST Papa Giovanni XXIII), con sede in Bergamo, Piazza OMS n. 1, C.F. e P.IVA 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati
di seguito congiuntamente "le Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- in data 30 gennaio 2006 è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia e l'Università degli studi Milano-Bicocca il protocollo d'intesa per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 6 febbraio 2005 e che in data 16 luglio 2008 è stata stipulata tra la stessa Università e l'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate la convenzione attuativa;
- per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. X/3952 del 30 novembre 2020, in attuazione dell'art. 19 della l.r. 30 dicembre 2019, il presidio ospedaliero di Desio, afferente all'ASST di Monza sino al 31 dicembre 2020, è stato trasferito nell'ambito territoriale di competenza della neo costituita ASST della Brianza, con la conseguente successione a titolo particolare di quest'ultima nei rapporti giuridici attivi e passivi della ASST di Monza per il presidio ospedaliero di Desio e conseguente afferimento della

- sede del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico all'ASST della Brianza;
- con deliberazione n. 881 del 17/09/2024 è stata sottoscritta fra l'ASST della Brianza e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca la Convenzione ad oggetto: "Convenzione ai fini didattici integrativi tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'ASST Brianza per la sede del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico", al fine di regolamentare i rapporti giuridici ed economici fra le parti per la gestione del corso in parola;
 - nella sopra citata convenzione, all'art. 2 si prevede che l'ASST, d'intesa con il Dipartimento di medicina e chirurgia dello stesso Ateneo, si impegni, qualora le strutture e le risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea di cui trattasi non siano sufficienti a coprire il fabbisogno del totale degli iscritti, a stipulare ulteriori specifici rapporti convenzionali con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, che risultino in possesso dei requisiti e delle risorse necessarie alle attività formative;

CONSIDERATO CHE:

- nel precedente rapporto convenzionale, il Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca ha individuato l'ASST Papa Giovanni XXIII quale struttura in possesso dei suddetti requisiti;
- le Parti hanno concordato di procedere alla stipula della presente convenzione al fine di proseguire nei rapporti utili alla regolamentazione del corso di laurea in parola;
- Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. X/7763 del 17 gennaio 2018 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini, dettando la normativa di riferimento per lo svolgimento degli stessi;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO

L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna ad accogliere gli studenti del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, con sede accreditata presso l'ASST della Brianza, ai fini dello svolgimento del tirocinio curriculare pratico previsto dall'ordinamento didattico, mettendo a disposizione le attrezzature, i servizi e il personale identificati come idonei per la formazione dei tirocinanti.

ART. 3 TUTOR

Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente in possesso di competenze professionali coerenti con le attività formative attribuite, messo a disposizione dall'ASST Papa Giovanni XXIII, all'interno dell'orario di servizio.

È previsto, altresì, che unitamente alle attività di tutorato tale personale concorra alla formulazione del giudizio sul tirocinio degli studenti.

La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati dal protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione agli obiettivi di formazione, relativamente al rapporto studenti/assistenti al tirocinio.

Il direttore f.f. della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali dell'ASST Papa Giovanni XXIII (o persona dallo stesso delegata) comunicherà al coordinatore didattico del corso di laurea i nominativi del personale incaricato delle funzioni di tutoraggio al tirocinio in riferimento ai criteri concordati con il coordinatore didattico stesso.

L'ASST Papa Giovanni XXIII, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, si impegna a favorire, per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

ART. 4 REFERENTI CONVENZIONE

Il referente tirocini per l'ASST Papa Giovanni XXIII è il direttore f.f. della SC Direzione

aziendale professioni sanitarie e sociali (o persona dallo stesso delegata), che avrà il compito di nominare il tutor di ogni studente.

La referente tirocini per l'ASST della Brianza è la dott.ssa Anna Santambrogio, mentre il direttore delle attività didattiche professionalizzanti in parola, nominato dall'Università degli studi di Milano-Bicocca, è la dott.ssa Greta Casati.

ART. 5 COLLABORAZIONE ALLE DOCENZE

Il personale dell'ASST Papa Giovanni XXIII in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, potrà partecipare al bando per gli incarichi di docenza per il corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico, annualmente predisposto dall'Università degli studi di Milano-Bicocca (Dipartimento di medicina e chirurgia).

Al personale con incarico di docenza sono dovuti, da parte dell'ASST della Brianza, i compensi relativi nell'entità prevista dalle disposizioni in materia.

Detti compensi, liquidati dietro presentazione di idonea rendicontazione, sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendenti e, come tali, conguagliati ai fini fiscali.

ART. 6 MODALITA' TIROCINIO

La durata, il periodo di svolgimento e le modalità del tirocinio saranno indicati nel progetto formativo individuale e concordati tra il direttore delle attività didattiche professionalizzanti e il referente tirocini dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

L'ASST della Brianza, prima dell'inizio dei tirocini, si impegna a inviare al referente tirocini dell'ASST Papa Giovanni XXIII (e mail: dps.segreteria@asst-pg23.it) l'elenco nominativo dei tirocinanti, con tutti i loro dati personali, nonché il periodo di frequenza.

ART. 7 ASSICURAZIONE

Le Parti danno atto che nell'ambito della convenzione stipulata tra l'ASST della Brianza e l'Università degli studi di Milano – Bicocca, gli studenti nello svolgimento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte di quest'ultima da idonea copertura assicurativa contro gli

infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché da polizza per responsabilità civile verso terzi.

Nessun rapporto esiste tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'assicurazione e che l'eventuale denuncia di sinistro è un onere dell'Università degli studi di Milano – Bicocca ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura. L'ASST della Brianza e l'Università degli studi di Milano – Bicocca si fanno carico di rendere edotti gli studenti sulle modalità della medesima procedura.

L'ASST Papa Giovanni XXIII, tramite il referente di cui all'art. 4 o il tutor degli studenti, comunicano il verificarsi del sinistro all'ASST della Brianza, la quale a sua volta, lo comunicherà all'Università degli studi di Milano - Bicocca.

ART. 8 UTILIZZO SERVIZI ACCESSORI

Ai tirocinanti verrà garantita la fruizione del servizio mensa alle condizioni e tariffe previste dal regolamento in vigore presso l'ASST Papa Giovanni XXIII. Il costo del pasto sarà a carico dell'ASST della Brianza e rimborsato all'ASST Papa Giovanni XXIII nelle modalità previste dall'art. 9.

L'identificazione dei tirocinanti deve essere effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento che sarà distribuito a cura dell'Università degli studi di Milano – Bicocca. Gli studenti hanno diritto all'utilizzo della divisa e del lavanolo, che sarà fornito a cura dell'ASST Papa Giovanni XXIII e rimborsato dall'ASST della Brianza secondo quanto previsto dall'art. 9, lett. e).

ART 9. RIMBORSI

L'ASST della Brianza, in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative, provvede a rimborsare all'ASST Papa Giovanni XXIII le quote da riservare a:

- a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;

- b) spese per attività di docenza;
- c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
- d) attrezzature didattiche e arredi;
- e) provvidenze e servizi per gli studenti (mensa, divisa e lavanolo);
- f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute l'ASST Papa Giovanni XXIII è tenuta a inviare, con cadenza semestrale, il rendiconto di cui all'allegato 1 della presente convenzione, all'indirizzo e-mail: ufficio.controllodigestione@asst-brianza.it.

I rimborsi saranno erogati con cadenza annuale, a seguito del riconoscimento all'ASST della Brianza della quota di cui alla funzione tariffata, ex d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche

ART. 10 MISURE SICUREZZA

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in ambito di Servizio sociosanitario lombardo cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente convenzione, devono assumersi quelli del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'ASST Papa Giovanni XXIII per le mansioni oggetto del tirocinio, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'ASST della Brianza è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17 settembre 2012 n. 7 e successive modifiche – Direzione Generale Sanità;

- b) sull'ASST Papa Giovanni XXIII ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti; in particolare costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta esposto il tirocinante come da DVR della stessa ASST e le procedure di emergenza;
- c) l'ASST della Brianza è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011. Ai sensi del citato Accordo l'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a integrare ai tirocinanti la formazione specifica in conformità ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica già effettuata dall'ASST della Brianza;
- d) l'ASST Papa Giovanni XXIII garantisce l'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e l'effettuazione della visita con il medico competente, se non già effettuata presso l'ASST della Brianza, che dovrà esprimere il parere di idoneità alla mansione. L'ASST della Brianza dichiarerà l'eventuale avvenuta effettuazione della visita all'atto della richiesta di accoglienza in tirocinio;
- e) in caso di infortunio biologico, l'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a effettuare il controllo sul paziente fonte se possibile e sul tirocinante al punto zero. I controlli di follow-up post infortunio sui tirocinanti saranno a carico dell'ASST della Brianza secondo le procedure interne proprie. L'ASST Papa Giovanni XXIII fornirà al medico competente dell'ASST della Brianza tutte le informazioni sull'infortunio in possesso. L'ASST Papa Giovanni XXIII, insieme al tirocinante, comunicano il verificarsi del sinistro all'ASST della Brianza, che effettuerà la denuncia.
- f) i tirocinanti, inoltre, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (d.lgs. n. 81/2008), nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST Papa Giovanni XXIII;

g) l'ASST Papa Giovanni XXIII assicura che agli studenti saranno forniti abbigliamento e calzature adeguate in conformità a quelle utilizzate dal personale dipendente operante nel servizio dove verrà effettuato il tirocinio e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Le Parti, a integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti in materia di prevenzione da eventi di natura epidemiologica.

In particolare, l'ASST Papa Giovanni XXIII è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei tirocinanti e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

A tal proposito è responsabilità precipua dell'ASST Papa Giovanni XXIII:

- ottemperare agli obblighi inerenti all'informazione, le modalità di ingresso nella struttura, le precauzioni igienico-personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gli spostamenti interni, la gestione dei casi sintomatici, il ricorso al medico competente e tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti;
- garantire la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla presente convenzione.

Il tirocinante si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli di prevenzione specifici posti in essere dall'ASST Papa Giovanni XXIII.

ART. 11 OBBLIGHI/DIRITTI TIROCINANTI

Tra i tirocinanti e l'ASST Papa Giovanni XXIII non s'instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione.

I tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico;
- mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto

riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività aziendale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il tirocinante ha diritto:

- alla sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto è previsto anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
- all'interruzione del tirocinio. In tal caso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta ai tutor della Parti.

ART. 12 DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con validità sino al termine dell'a.a. 2026/2027 (30 settembre 2027) e potrà essere rinnovata, per uguale periodo previa comunicazione scritta tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo PEC entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico.

Le Parti concordano di regolamentare l'attività svolta dai tirocinanti nelle more della formalizzazione della presente convenzione, con decorrenza dall'a.a. 2024/2025, tenuto conto delle modifiche organizzative e della titolarità.

ART. 13 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE E DI COMPORTAMENTO

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di comportamento e della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti web aziendali (www.asst-brianza.it e www.asst-pg23.it o presso le sedi medesime) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in

essi contenute.

La violazione dei citati Codici, comporterà la risoluzione del rapporto convenzionale in essere, nonché il diritto delle Parti di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.

Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano che i dati personali dei tirocinanti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi dell'ASST Papa Giovanni XXIII. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso l'ASST Papa Giovanni XXIII e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.

L'ASST Papa Giovanni XXIII autorizza i tirocinanti che svolgono attività professionalizzanti presso la propria sede al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 2 – quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003.

L'ASST della Brianza fornirà ai tirocinanti una formazione generale relativa alla normativa sopracitata in materia di protezione dei dati personali e istruzioni sul corretto comportamento da tenere presso l'ASST Papa Giovanni XXIII ai fini della protezione dei dati personali.

ART. 15 IMPOSTA BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche a cura ed a carico dell'ASST della Brianza ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e della Tariffa-parte 11- del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.

Art. 16 RINVIO

Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al protocollo d'intesa Regione/Università e relativi atti connessi, nonché alle disposizioni compatibili contenute nel codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

ASST Brianza

Per delega del Direttore generale

(dott. Carlo Alberto Tersalvi)

Il Direttore amministrativo

dott. Ivan Alessandro Mazzoleni

ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L'ASST della Brianza assolve l'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi della autorizzazione della Agenzia delle entrate di Viterbo protocollo n. 8174 del 29 gennaio 2016.

RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI IN FORZA DELLA SUB-CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEI TIROCINI DIDATTICI DEL CORSO DI LAUREA PER TECNICI DI LABORATORIO

Allegato 1

ASST	[COMPILARE]	
ANNO	[COMPILARE]	
RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE / ANNO	[COMPILARE]	
N. STUDENTI iscritti 1 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI iscritti 2 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI iscritti 3 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI ripetenti 1 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI ripetenti 2 anno	[COMPILARE]	
N. STUDENTI ripetenti 3 anno	[COMPILARE]	
N. TOTALE STUDENTI		-
REFERENTE PER LA COMPILAZIONE	[COMPILARE]	
RIFERIMENTO TELEFONICO	[COMPILARE]	
COSTO DEL PERSONALE:		
TUTOR	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[20% COSTI RELATIVI AL PROFESSIONISTA INDIVIDUATO NOMINALMENTE]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
PERSONALE AMMINISTRATIVO	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
DOCENZE	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE N. ORE E CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
ALTRE FIGURE PROFESSIONALI diverse dalle precedenti	COSTO DEL PERSONALE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE FIGURA E CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ONERI	[COMPILARE]
	IRAP	[COMPILARE]
SERVIZI PER GLI STUDENTI:		
MENSA	COSTO MENSA (iva inclusa)	[COMPILARE]
[N. PASTI]		
[COSTO UNITARIO MENSA]		
DIVISE E LAVANOLO	COSTO FORNITURA DIVISE	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	COSTO FORNITURA CALZATURE	[COMPILARE]
	COSTO SERVIZIO LAVANOLO	[COMPILARE]
	COSTO CARTELLINI IDENTIFICATIVI	[COMPILARE]
FORNITURA CARTELLINI IDENTIFICATIVI		
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]		
SORVIGLIANZA SANITARIA	VISITA MEDICA e APPROFONDIMENTI PER STUDENTI NEO INSERITI	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	COSTI PER SORVEGLIANZA IN CASO DI INFORTUNIO BIOLOGICO	[COMPILARE]
	ALTRI COSTI PER SORVEGLIANZA SANITARIA	[COMPILARE]
ALTRI SERVIZI diversi dai precedenti	ALTRO SERVIZIO 1 (SPECIFICARE)	[COMPILARE]
[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	ALTRO SERVIZIO 2 (SPECIFICARE)	[COMPILARE]
MATERIALE, SPAZIE E ATTREZZATURE		
MATERIALE DIDATTICO (cancelleria, stampati, diagnostici)	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
ATTREZZATURE DIDATTICHE E ARREDI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
UTENZE LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
PULIZIE LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
GESTIONE RIFIUTI LOCALI DEDICATI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]
ALTRI COSTI	[SPECIFICARE IL CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL COSTO]	[COMPILARE]